

CREDITI FISCALI ■ Il Ddl di bilancio dispone un incremento sulle indicazioni 2004 ma per la Cassazione istanza inefficace se l'atto diventa definitivo

Rimborsi, 32 miliardi nel 2005

Quest'anno sono stati erogati 34,4 miliardi e per i prossimi mesi si abbassa lo scarto rispetto alle previsioni

ROMA ■ I rimborsi sono in crescita ma non bastano mai. Mentre gli stanziamenti previsti nel Ddl di Bilancio di previsione (Ac 5311) salgono di quasi quattro miliardi rispetto al 2004, i contribuenti lamentano le eterne attese per i "vecchi" rimborsi.

In ogni caso si consideri che circa due terzi dell'importo, normalmente, è destinato alle compensazioni con il modello F24, una grossa fetta (fra i 6 e i 7 miliardi) ai rimborsi Iva in conto fiscale e solo il resto copre i rimborsi delle imposte dirette, compresi quelli d'annata.

Stanziati 32 miliardi. Il 2005 si presenta roseo per i contribuenti in attesa: 32,1 miliardi vuol dire quasi il 14% in più rispetto a quanto era stato stan-

ziato nel 2004. Ma bisogna anche considerare l'abituale scarto fra «previsioni» (indicate a inizio esercizio) e «assestamento» (cioè quanto effettivamente è stato erogato nel corso dell'anno). Nel 2004, in effetti, a fronte di 28,2 miliardi previsti, ce ne sono stati 34,4 «assestati». Nel 2004 (si veda la tabella) c'è stato un record degli importi erogati. E invece interessante osservare che lo scarto fra previsioni e assestamento si aggira sempre fra il 21 e il 22 per cento. Al punto che non si riesce a cogliere la logica di bilancio che spinge a indicare importi di previsione che vengono regolarmente superati, anno dopo anno, sempre nella stessa percentuale.

Una diversità, tuttavia, va rimar-

cata nel Ddl di Bilancio 2005: la differenza percentuale negativa fra erogato dell'anno precedente e previsioni dell'anno seguente è stata del 7,9% nel 2002/2003, del 13,2% nel 2003/2004 ma è del 6,7% nel 2004/2005. Il taglio rispetto all'erogato è stato quindi minore nelle previsioni 2005 che nei tre anni precedenti. Il che consentirà di non ricorrere a troppi stanziamenti straordinari per far fronte ai crediti vantati dai contribuenti.

Colpisce, comunque, che nel 2004 la voce relativa ai rimborsi pregressi sia stata di 2,6 miliardi contro i 50 milioni previsti. E fanno ben sperare gli 1,4 miliardi previsti nel 2005 allo stesso scopo.

La protesta dei contribuenti. L'associazione Contribuenti.it ha raccolto una serie di testimonian-

Gli importi

Previsioni, assestamenti e differenza dei rimborsi d'imposta nel quadriennio 2002-2005. Importi in miliardi

| Anno | Previsioni | Assestamento | Differenza |
|------|------------|--------------|------------|
| 2002 | 23,6 | 29,0 | +5,4 |
| 2003 | 26,7 | 32,5 | +5,8 |
| 2004 | 28,2 | 34,4 | +6,2 |
| 2005 | 32,1 | N.d. | N.d. |

Fonte: Leggi di Bilancio 2003 e 2004 e Ddl di Bilancio 2005

ze dirette del difficile rapporto tra Fisco e contribuenti: in alcuni casi, a fronte del riconoscimento della correttezza della pretesa del rimborso, le Direzioni regionali delle Entrate non possono far altro che ammettere la

mancanza di fondi.

Non solo. Contribuenti.it stima in ben 20 miliardi il credito dei contribuenti per rimborsi pregressi. Un importo impressionante ma che non ha ricevuto smentite ufficiali dal Fisco, an-

zi, il Governo ha espresso «parere favorevole» all'approvazione, avvenuta in commissione Finanze alla Camera della risoluzione 7-00462 (Benvenuto, Lettieri, Pistone e altri), dove si fa riferimento proprio a questo importo. La risoluzione «impegna il Governo» a istituire senza ulteriori ritardi il «tavolo di consultazione» previsto dalla risoluzione 8-00043 del 13 maggio 2003. L'evidente approssimazione sulle cifre, comunque, è anche causata dal fatto che da anni l'agenzia delle Entrate (che ancora lo scorso agosto indicava lo stock dei rimborsi arretrati in 15-16 miliardi) non rende pubblici i dati relativi precisi e divisi per tipo d'imposta.

SAVERIO FOSSATI

Impugnazione obbligatoria

Il diritto del contribuente al rimborso delle imposte sul reddito è escluso, anche se il versamento risulta indebito a seguito di pronuncia della Corte costituzionale, se il pagamento è stato effettuato sulla base di una cartella di pagamento non impugnata. La Corte di cassazione, con la sentenza 16485 del 20 agosto 2004, chiarisce che la stessa sorte spetta al contribuente che ha versato il tributo a seguito di autotassazione e non ha presentato istanza di rimborso nei termini di legge.

Infatti, la mancata presentazione dell'istanza di rimborso entro il termine di legge preclude la facoltà di ottenere la tutela innanzi al giudice. Questa facoltà è concessa nelle ipotesi in cui il contribuente versi direttamente, per errore, il tributo che, in tutto o in parte, risulta non dovuto. Nei casi in cui, invece, il versamento viene effettuato sulla base di quanto richiesto con la cartella esattoriale, non sussiste altra possibilità che impugnare l'atto entro il termine di decadenza di sessanta giorni per impedire che diventi definitivo e incontestabile.

Per la cartella il ricorso è necessario

Al riguardo, sempre la Cassazione, con la sentenza 8456/2004, ha stabilito che il versamento delle somme richieste a mezzo ruolo non sono ripetibili, in quanto non si tratta di versamento diretto. L'unica possibilità che ha il contribuente è quella di impugnare la cartella esattoriale.

A fronte di atti divenuti definitivi, l'istanza di rimborso presentata dal contribuente non genera alcun silen-

zio-rifiuto, come atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice.

L'articolo 19 del decreto legislativo 546/1992 elenca gli atti che possono essere contestati innanzi al giudice tributario, nel breve termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento amministrativo. Il soggetto che ha effettuato il versamento di un tributo che risulta non dovuto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza previsto dalla singola legge d'imposta.

In materia di imposte sul reddito, l'articolo 38 del Dpr 602/1973 prevede che il contribuente è tenuto a presentare l'istanza di rimborso entro il termine di quarantotto mesi decorrenti dal versamento a saldo. Se l'amministrazione

disconosce il diritto al rimborso del contribuente oppure se, decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, non emette alcun provvedimento, il contribuente può impugnare innanzi alla commissione tributaria provinciale sia il provvedimento espresso, sia la mancata emanazione del provvedimento, che si viene a configurare come silenzio-rifiuto. In caso di mancata impugnativa dell'atto impositivo o di omessa presentazione della richiesta di rimborso nei termini, il contribuente può solo presentare istanza di autotutela all'amministrazione, la quale, rilevato il maggior tributo versato, anche in presenza di atti divenuti definitivi, può disporre il rimborso del tributo che risulti non dovuto.

SERGIO TROVATO

INTERVENTO

DI MARIO MISCALI

Il dibattito sulla immediata restituzione dello stock di crediti fiscali a privati e imprese stimola alcune riflessioni. I crediti di imposta non restituiti sono tanti (troppi se comparati con le esperienze degli altri paesi), ingiusti (se rapportati alla relazione cittadino-stato), costosi (il debito è di capitale, interessi e risarcimento del danno per il ritardato pagamento) e "virtuosi" (creano maggiore capacità di spesa individuale che si tradurrà in stimolo alla produzione di beni e servizi).

La proposta è quella di un provvedimento legislativo che "sblocchi" i crediti fiscali non contestati dalla amministrazione e non rimborsati per mancanza di idonei stanziamenti. Se la questione è

Restituzioni «costituzionali»

posta in questi termini, fa sorgere il dubbio che il rimborso delle imposte sia una "concessione graziosa" dello Stato e che l'amministrazione possa agire discrezionalmente, anche limitando o soffocando i diritti del cittadino poiché portatrice di un interesse "fiscale" che prevale sull'interesse individuale.

Si potrebbe pensare che manchino leggi adeguate di tutela e che il cittadino non sia attrezzato giuridicamente per potersi adeguatamente proteggere dinanzi alla inerzia della amministrazione. Nulla di più falso: i rapporti tra cittadino e amministrazione sono impostati in mo-

do paritario e il sistema delle leggi tributarie configura il rapporto in termini partecipativi e non autoritari. Ciò concretamente significa che il diritto alla restituzione delle imposte è un diritto riconosciuto dalla Carta Costituzionale, il rimborso deve essere effettuato in un termine "ragionevole" e deve consistere nella piena reintegrazione patrimoniale.

Nel modello paritetico e partecipativo, che ha inaugurato la ricca "stagione" dei diritti del contribuente, il ritardo dovuto all'assenza di provvista finanziaria non è in alcun modo giustificabile e anzi aggrava la responsabilità per l'ammini-

strazione. Secondo l'articolo 97 della Carta Costituzionale l'amministrazione deve essere organizzata secondo criteri di economicità, efficienza e di «buona amministrazione»: la mancanza di danaro nelle casse dell'erario è la conseguenza di una negligente gestione della finanza pubblica e non può essere una valida giustificazione per non pagare o per ritardare il pagamento.

Due sono quindi le regole, i principi essenziali che governano il rapporto: la responsabilità dello Stato e il diritto del cittadino a essere completamente ristorto. Qualsiasi legge che prevederà lo

"sblocco" e il pagamento dei crediti fiscali arretrati per essere legittima costituzionalmente dovrà prevedere opportuni correttivi economici per dare attualità alle somme restituite. Provvedere rapidamente, oltre che essere una salutare scossa alla economia, significa evitare i maggiori costi sociali per le spese di giustizia, gli interessi e i danni che deve pagare l'amministrazione, ed evitare le distorsioni che penalizzano sul piano internazionale le nostre imprese.

In conclusione, la corretta relazione cittadino-Stato nel rapporto tributario si misura nella prontezza dello Stato ad adempiere ai propri obblighi nei confronti del cittadino e non solo nella prontezza dello Stato nel riscuotere le imposte che il cittadino deve.

Fujitsu Siemens Computers consiglia Microsoft® Windows® XP Professional per computer portatili versatili

We make sure



La natura richiede velocità e mobilità.

Perché il vostro IT dovrebbe essere diverso?



La tecnologia vi dà la libertà di concentrarvi sugli obiettivi della vostra azienda. Questa è la nostra responsabilità.

Il notebook LIFEBOOK Serie S è mobilità all'ennesima potenza per essere al centro del vostro business ovunque vi troviate. Grazie alle numerose configurazioni, all'estrema affidabilità, alle caratteristiche di sicurezza e ai tool che aumentano la produttività, il ritorno sull'investimento è garantito. LIFEBOOK Serie S con Tecnologia Mobile Intel® Centrino®.

LIFEBOOK S7010

- Tecnologia Mobile Intel® Centrino®
- Microsoft® Windows® XP Professional
- Fino a 2 GB DDR RAM
- Disco fisso fino a 80 GB
- Display 14.1" TFT XGA
- DVD +/- RW integrato sostituibile a caldo
- Bluetooth integrato
- Peso 1,77 Kg



MOBILE TECHNOLOGY

Per ulteriori informazioni
www.fujitsu-siemens.it/mobility
numero verde 800 466 820

Sulla sanatoria delle liti contribuenti alle corde

Contribuenti e giudici tributari in difficoltà dopo la presa di posizione dell'agenzia delle Entrate (circolare 41/E/2004) in tema di effetti della sanatoria delle liti pendenti disciplinata all'articolo 16, legge 289/02.

Secondo l'Agenzia il contribuente che si sia avvalso del condono per definire le liti fiscali pendenti, optando per il pagamento rateale, non può pretendere che il Fisco rinunci alle misure cautelari (per esempio fermo amministrativo e ipoteca) adottate nei suoi confronti, già dopo il pagamento della prima rata. Questo perché «le disposizioni agevolative citate non fan-

no venire meno l'originaria pretesa tributaria fino a quando non intervenga l'integrale versamento delle somme dovute per definire la lite».

Insomma, si vuole affermare come, in presenza, ad esempio, di un carico tributario di un milione di euro e una iscrizione di ipoteca per due milioni di euro, sia ininfluente la circostanza che con il condono il contribuente abbia definito la propria posizione ed estinto la lite stessa con l'impegno a versare in tre anni un

debito d'imposta di 300mila euro. Per l'Agenzia per tutta la durata della rateazione l'ipoteca dovrebbe rimanere iscritta per due milioni di euro.

Tale penalizzante interpretazione, peraltro, oltre a determinare a carico del contribuente un illegittimo vincolo patrimoniale, conduce a conseguenze discutibili anche sul piano processuale.

Restando, infatti, nell'ottica dell'Agenzia, le liti definite con il solo pagamento della

prima rata rimarrebbero in una sorta di "limbo" in attesa della verifica del buon fine (che potrebbe anche non avvenire mai) del pagamento delle rate residue. Potremmo assistere, quindi, a continui rinvii da parte dei giudici, in attesa che termini la procedura di iscrizione a ruolo coattiva delle rate successive. Le norme sul condono hanno, al contrario, indiscutibilmente stabilito che le «istanze di definizione» presentate dal contribuente, ove regolari e accompagnate dal

versamento della prima rata del debito scaturente dalla definizione della lite, «sono pienamente efficaci». Questo viene affermato non solo dal legislatore (articolo 16, comma 2 della legge 289/02) ma dalla stessa agenzia delle Entrate (circolare 12/E/2003) quando rileva che la lite si «perfeziona» con il versamento della prima rata e «l'omesso versamento delle rate successive non determina l'inefficacia della chiusura della lite».

Da tale precisazione legislativa consegue che il mancato pagamento delle rate successive alla prima produce esclusivamente l'effetto di consentire all'amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione coattiva delle rate scadute, mediante iscrizione a ruolo. Quindi, per effetto della dichiarazione di sanatoria presentata dal contribuente (con richiesta di pagamento rateale) non può non venir meno — stante l'efficacia incondizionata di tale istanza — il credito originario della pretesa tributaria, con tutte le conseguenze di legge (per esempio sgravi e cancellazione di ipoteche).

CARLO CIMINIELLO
LUIGI QUERCIA

Dopo l'interpretazione dell'Agenzia sulle rate

notizie in breve

DOTTORI COMMERCIALISTI

In Aula al Senato i dubbi sull'Albo unico

■ È iniziata nell'Aula del Senato la discussione sul Ddl relativo all'Albo unico tra dottori commercialisti e ragionieri. E nell'emiciclo di Palazzo Madama, ieri, sono risonate le ragioni da sempre enfatizzate da quanti si oppongono al progetto. Roberto Manzione (Margherita), riconoscendo che nel settore economico non ha senso la permanenza di due Ordini, ha però chiesto che i ragionieri vengano inseriti in un elenco esaurimento nella sezione B del nuovo Albo. La sezione A dovrebbe essere riservata ai dottori commercialisti. Sulla stessa linea Giuseppe Gaburro (Udc), secondo cui è opportuno distinguere tra «chi è in possesso di laurea ed è abilitato attraverso un esame di Stato (i dottori) e chi ha invece un semplice diploma di scuola media superiore ed è senza esame di Stato (i ragionieri)». Molti gli Sms arrivati ai senatori sulla questione previdenziale. Ad ammetterlo Giampaolo Zancan (Verdi), secondo cui vanno tenute in considerazione le proteste di chi (dottore commercialista) teme di dover pagare di tasca propria per la fusione delle Casse. «Rispetto all'unificazione — ha concluso Zancan — si sono schierati i Consigli. Ma c'è una rappresentatività in materia previdenziale del Consiglio dell'Ordine?».

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Il titolo di tassazione si rivede in tre anni

■ Decorsi tre anni dalla registrazione di un atto si verifica la decadenza della possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l'amministrazione finanziaria, l'invocabilità dei diritti che presuppongono la modificazione dello stesso. Qualora la disciplina italiana sia in contrasto con quella comunitaria il termine decorre dal giorno del pagamento del tributo e non da quello di attuazione della direttiva. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 18276/2004.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Tar, convegno a Napoli sul bilancio dell'attività

■ A trent'anni dalla loro istituzione Tar tentano a Napoli di tracciare un bilancio della loro attività ed esplorare i possibili scenari futuri del contenzioso amministrativo. Il prossimo 5 e 6 novembre il capoluogo partenopeo ospiterà un convegno su queste tematiche. Previste le relazioni, tra gli altri, dei presidenti dei Tar della Lombardia, Sicilia e Lazio.